

UNA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN TEMA DI CAPACITÀ DELL'IMPUTATO A PARTECIPARE AL PROCESSO

a cura di Ottavia Murro



Segnaliamo il deposito della sentenza n. 65 del 2023 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico» e, in via consequenziale, dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce all'infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; l'illegittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».

[C_cost_65_2023Download](#)